

L.P. 4 maggio 1988, n. 15 (1).

Disciplina dell'orientamento scolastico e professionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1988, n. 22.

Art. 1

Finalità dell'orientamento scolastico e professionale.

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e al lavoro e alla loro libera e consapevole scelta.
 2. L'orientamento scolastico e professionale, attuato tramite informazione o consulenza specialistica, offre un servizio di interesse pubblico e generalizzato che:
 - a) consente al singolo di acquisire coscienza delle proprie attitudini ed i propri interessi e una più adeguata consapevolezza della propria capacità di effettuare autonomamente le proprie scelte;
 - b) fornisce un'informazione esauriente circa i canali scolastici e formativi e le possibilità professionali, in relazione alla realtà del mercato del lavoro e alla sua prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa, nel quadro degli obiettivi della programmazione economica.
-
-

Art. 2

Destinatari delle attività di orientamento.

1. L'orientamento scolastico e professionale è un servizio rivolto a tutti coloro che devono effettuare scelte scolastiche, formative e/o professionali.
 2. L'attività di orientamento si rivolge particolarmente:
 - a) agli alunni delle scuole d'obbligo;
 - b) agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari;
 - c) ai giovani in fase di formazione professionale;
 - d) ai giovani ed adulti in relazione a questioni di formazione, riqualificazione professionale, di inserimento nel mondo lavorativo e di curricula professionali;
 - e) ai genitori e responsabili dell'educazione.
 3. L'orientamento scolastico e professionale assume contatti con quelle persone, associazioni, organizzazioni e servizi, che sostengono i giovani nel loro processo di scelta scolastica e professionale.
 4. La consulenza deve essere imparziale, non vincolante e gratuita.
-
-

Art. 3

Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti.

1. I compiti previsti dalla presente legge sono espletati rispettivamente dall'Ufficio 27 - Orientamento scolastico e professionale della ripartizione III di cui all'*allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11*, e dal Servizio di Orientamento scolastico e professionale presso l'Ufficio 155 - Affari amministrativi scolastici - di cui all'*allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11*, della ripartizione X.

2. All'Ufficio rispettivamente al Servizio di orientamento scolastico e professionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) informazione generica e consulenza nell'ambito scolastico, professionale ed economico-lavorativo;

b) sostegno e sensibilizzazione delle agenzie e degli operatori che incidono sui processi di scelta dell'individuo;

c) consulenza psicologica e informativa, sia individuale che delle famiglie; esame psicodiagnostici ed attitudinali;

d) assistenza ai giovani in cerca di posti per apprendistato;

e) consulenza per adulti che intendono riqualificarsi;

f) cura dell'orientamento professionale dei lavoratori;

g) iniziative finalizzate all'orientamento scolastico, professionale e lavorativo di soggetti portatori di handicap;

h) collaborazione con scuole, istituzioni di addestramento e formazione professionale e con istituzioni nel campo sociale ed economico;

i) corsi di aggiornamento e altre iniziative formative sulle tematiche orientative;

l) elaborazione di relazioni e pareri tecnici in materia di orientamento scolastico e professionale;

m) ricerca e documentazione;

n) cura ed edizione di pubblicazioni e strumenti didattici.

3. I compiti elencati nel precedente comma sostituiscono quelli previsti per l'Ufficio 27: Orientamento scolastico e professionale, di cui all'*allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11*, nonché la voce «Orientamento scolastico e professionale» dell'Ufficio 155: Affari amministrativi scolastici, di cui al medesimo *allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11*.

4. I consulenti di orientamento possono essere impiegati anche come relatori in materia di orientamento scolastico-professionale nei corsi di base presso le scuole professionali provinciali e nei corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 4

Uffici e sedi periferiche.

1. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno le loro sedi centrali a Bolzano. Le sedi periferiche dell'Ufficio n. 27 si trovano a Merano, Bressanone, Brunico, Silandro,

Vipiteno ed a Selva di Gardena. Le sedi periferiche del Servizio di orientamento scolastico e professionale dell'Ufficio 155 si trovano a Merano e a Bressanone. Detti Uffici organizzano giornate di consulenza presso i maggiori centri scolastici e presso gli Uffici di collocamento. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere istituite nuove sedi o modificate o soppresse quelle esistenti.

2. La Giunta provinciale può istituire centri di informazione su studi e professioni, gestiti direttamente dall'amministrazione, da terzi oppure anche da un ente di diritto privato. In quest'ultimo caso la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano a questo ente, riconoscendo il predetto di interesse provinciale. Lo statuto dell'ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale (2).

3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei centri di informazione su studi e professioni gestiti da terzi o da un ente di diritto privato, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti (3).

4. La Giunta provinciale è autorizzata a coprire le spese di gestione degli enti pubblici o privati incaricati dalla Provincia di gestire centri di informazione su studi e professioni in provincia di Bolzano (4).

(2) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.P. 14 marzo 2008, n. 2.*

(3) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.P. 14 marzo 2008, n. 2.*

(4) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.P. 14 marzo 2008, n. 2.*

Art. 5

Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione.

1. L'Ufficio provinciale ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale costituiscono il servizio pubblico provinciale di orientamento scolastico e professionale.

2. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, con le scuole di formazione professionale e con quelle istituzioni pubbliche o private anche estere, che possono fornire informazioni e documentazioni utili per lo svolgimento dell'attività di orientamento. A tal fine possono venire stipulate convenzioni che disciplinino modalità e contenuti della collaborazione.

3. Essi svolgono altresì studi e ricerche, servendosi anche di istituti specializzati, approntano documenti e raccolgono informazioni dirette a diffondere le iniziative di formazione professionale e, attraverso la eventuale promozione di esperienze lavorative, forniscono le conoscenze del sistema produttivo e del mercato del lavoro, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi.

4. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale hanno il compito di proporre ogni misura atta ad adeguare gli interventi di formazione alle prospettive ed alle esigenze dell'attività produttiva e, nel rispetto delle scelte e delle attitudini individuali, informano i giovani circa le reali occasioni occupazionali.

5. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale collaborano con l'Ufficio mercato del lavoro e con l'Osservatorio sul mercato del lavoro, ed operano in collegamento con le parti sociali, gli Uffici di Collocamento, l'Ufficio del Lavoro e l'Ispettorato del Lavoro.

6. L'Ufficio ed il Servizio di orientamento scolastico e professionale assicurano alle scuole la necessaria consulenza, la documentazione, le informazioni in materia di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della libertà didattica dei docenti e dell'autonomia didattica e amministrativa garantite a dette istituzioni dalla legislazione vigente.

7. La relazione annuale di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, comprende anche un capitolo dedicato alle iniziative assunte da ciascuna scuola di istruzione secondaria per promuovere l'orientamento scolastico-professionale all'interno della scuola stessa.

Art. 6

Programmazioni annuali.

1. Gli assessori competenti approvano, per il rispettivo Ufficio e rispettivo Servizio, la programmazione annuale.

2. Le programmazioni comprendono:

- a) settori di intervento da privilegiare nel corso dell'anno;
 - b) specie e quantità delle pubblicazioni previste;
 - c) tipo e quantità di corsi di aggiornamento e di incontri informativi previsti.
-
-

Art. 7

... (5).

(5) Abrogato dall'*art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.*

Art. 8

... (6).

(6) Abrogato dall'*art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.*

Art. 9

... (7).

(7) Abrogato dall'*art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.*

Art. 10

... (8).

(8) Abrogato dall'*art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.*

Art. 11

... (9).

(9) Abrogato dall'*art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.*